



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Manutenzione straordinaria condotta adduttrice per Macomer ID e.26 e ID e.26A
<i>Procedimento</i>	Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 152/2006
<i>ID Fascicolo</i>	5314
<i>Proponente</i>	Abbanoa S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere CTVIA n. 194 del 26 febbraio 2021

✓ Resp. Div.: Meschini G.
Ufficio: CreSS_05
Data: 11/06/2021

✓ Resp.Set: DiGianfrancesco C.
Ufficio: CreSS_05-Set_04
Data: 11/06/2021

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.
Ufficio: CreSS
Data: 14/06/2021

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020 al Foglio 206, con il quale è stato conferito al dott. Oliviero Montanaro l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello Sviluppo;

VISTO il decreto direttoriale n. 111/CRESS del 25 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti al numero 2900 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giacomo Meschini è stato conferito l'incarico dirigenziale di II fascia di Direttore della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTO in particolare l'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., come formulato a seguito del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale;

VISTO il comma 8 del citato art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, che prevede che l'autorità competente, qualora stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di V.I.A., specifica, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

VISTO il decreto legislativo del 16 giugno 2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

VISTO il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

VISTO il decreto dirigenziale n.103 del 31 marzo 2021 della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 89 in data 6 aprile 2021 contenente la Direttiva di III livello sull'attività amministrativa e sulla gestione della Direzione per l'anno 2021;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione con modificazioni del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";

VISTA l'istanza di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, presentata dalla Società Abbanoa S.p.A. con nota del 12 maggio 2020, acquisita al prot. MATTM-34050 del 12 maggio 2020 per il progetto di "Manutenzione straordinaria condotta adduttrice per Macomer ID e.26 e ID e.26A";

VISTA la documentazione progettuale trasmessa dalla Società proponente in allegato alla citata istanza del 12 maggio 2020 e le integrazioni alla documentazione progettuale, di cui le ultime trasmesse con nota del 14 dicembre 2020;

VISTA la nota prot. MATTM-45609 del 17 giugno 2020 con cui la Divisione V della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

PRESO ATTO che il progetto presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 2, lettera h) dell'Allegato II-*bis* alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii denominata "Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi";

PRESO ATTO che il progetto prevede la manutenzione straordinaria con conseguente posa in opera di nuove condotte in fibrocemento, per una lunghezza complessiva di 12 km circa, per la quasi totalità in adiacenza alle condotte esistenti in acciaio e cemento-amianto, all'interno dell'attuale fascia di esproprio di 6-8 m.;

CONSIDERATO che, con riferimento alle aree appartenenti alla Rete Natura 2000 potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, il progetto ricade parzialmente all'interno di un'area naturale protetta;

PRESO ATTO che sono pervenute da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio, le osservazioni per i profili di competenza, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 152/2006 con cui "[...] ritiene di non dover chiedere [...] la pronuncia positiva in merito all'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento, con la conseguente sua esclusione dalla procedura VIA [...] nel rispetto delle prescrizioni [...] indicate [...]";

ACQUISITO il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 194 del 26 febbraio 2021 al prot. MATTM-21890 del 3 marzo 2021, costituito da n. 29 (ventinove) pagine, che allegato al presente decreto direttoriale ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che oggetto del parere è la verifica in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'Allegato V della Parte seconda del decreto legislativo 152/2006 al fine di valutare se il progetto proposto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di valutazione di impatto ambientale;

CONSIDERATO che con detto parere la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha valutato che “[...] Abbanoa S.p.A. ha fornito le necessarie integrazioni e i richiesti approfondimenti in risposta alle richieste della Commissione [...]”;

CONSIDERATO che con il sopra citato parere n. 194 del 26 febbraio 2021, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS si è espressa positivamente riguardo all'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di cui trattasi, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali riportate da pag. 27 a pag. 29 dello stesso parere;

CONSIDERATO che le condizioni ambientali nn. 1 e 3 del predetto parere sono da intendersi quali raccomandazioni sulla buona condotta da tenersi nel corso dei lavori;

VISTA la nota prot. MATTM-50405 del 12 maggio 2021 con la quale la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, alla luce del contenuto delle condizioni ambientali riportate nel parere in argomento, ha richiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS “un ulteriore approfondimento sulle condizioni apposte”;

VISTA la nota prot. CTVA-2746 del 26 maggio 2021, acquisita al prot. MATTM-56268 del 26 maggio 2021 con la quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, ha riscontrato la menzionata nota prot. MATTM-50405 del 12 maggio 2021;

VISTA la nota prot. MATTM-58446 del 31 maggio 2021 con la quale il responsabile del procedimento, Dott. Geol. Carlo Di Gianfrancesco, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e ss.mm.ii., gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso e della proposta del Responsabile del procedimento e del Dirigente della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale, di dover provvedere all'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per l'intervento di “Manutenzione straordinaria condotta adduttrice per Macomer ID e.26 e ID e.26A”;

DECRETA

l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di “Manutenzione straordinaria condotta adduttrice per Macomer ID e.26 e ID e.26A”, subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1.

Articolo 1 (Condizioni ambientali)

Devono essere ottemperate le condizioni ambientali indicate da pagina 27 a pagina 29 del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 194 del 26 febbraio

2021. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di Verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 2 **(Verifiche di ottemperanza)**

1. Il Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, avvalendosi, laddove necessario, dei soggetti individuati dal medesimo comma 2 dell'art. 28 ed in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.
2. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.
3. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 2 non provvedano a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.
4. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, si provvederà con oneri a carico del proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Articolo 3 **(Disposizioni finali)**

Il presente provvedimento, corredato del parere n. 194 del 26 febbraio 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, che ne costituisce parte integrante, è comunicato alla Società Abbanoa S.p.A., al Ministero della cultura, alla Regione Autonoma della Sardegna, all'ARPA Sardegna. Sarà cura della Regione Autonoma della Sardegna comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente provvedimento sarà integralmente pubblicato, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal proponente destinatario della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Il Direttore Generale

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)